

## CIRCOLARE

### NUMERO 23 DEL 15 NOVEMBRE 2020

\*\*\*

#### **DECRETO RISTORI BIS: RIEPILOGO DEI SETTORI E DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSI INDIRIZZATE**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre, serie generale n° 279, il decreto-legge 149/2020, soprannominato “Decreto Ristori bis”.

*Si tratta di un aggiornamento del precedente decreto il quale considera anche altri settori e migliora la condizioni per alcuni di loro.*

## DECRETO RISTORI BIS - RIEPILOGO DEI SETTORI E DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSI INDIRIZZATE

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre, serie generale n° 279, il decreto-legge 149/2020, soprannominato “**Decreto Ristori bis**”. Nella presente scheda si provvede semplicemente ad indicare i **settori di attività**, in base ai relativi codici ATECO, **ai quali, a seguito delle limitazioni istituite dal DPCM 3 novembre 2020, il decreto Ristori bis riserva alcune specifiche agevolazioni.**

### RIEPILOGO DEI SETTORI E DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSI INDIRIZZATI

<b>ALLEGATO 1</b>	Codice ATECO	Descrizione	%
		493210	Trasporto con taxi
	493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100
	493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
	522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100
	551000	Alberghi	150
	552010	Villaggi turistici	150
	552020	Ostelli della gioventù	150
	552030	Rifugi di montagna	150
	552040	Colonie marine e montane	150
	552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
	552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
	553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
	559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
	<b>56101</b>	<b>Ristorazione con somministrazione</b>	200
	<b>561012</b>	<b>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</b>	200
	<b>56103</b>	<b>Gelaterie e pasticcerie</b>	150
	<b>561041</b>	<b>Gelaterie e pasticcerie ambulanti</b>	150
	<b>561042</b>	<b>Ristorazione ambulante</b>	200
	561050	Ristorazione su treni e navi	200
	<b>562100</b>	<b>Catering per eventi, banqueting</b>	200

<b>563000</b>	<b>Bar e altri esercizi simili senza cucina</b>	150
<b>591300</b>	<b>Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi</b>	200
<b>591400</b>	<b>Attività di proiezione cinematografica</b>	200
<b>749094</b>	<b>Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport</b>	200
<b>773994</b>	<b>Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi</b>	200
<b>799011</b>	<b>Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento</b>	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
855209	Altra formazione culturale	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200

	949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200
	960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
	960420	Stabilimenti termali	200
	960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
	493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100
	503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
	619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
	742011	Attività di fotoreporter	100
	742019	Altre attività di riprese fotografiche	100
	855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
	855201	Corsi di danza	100
	920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
	960110	Attività delle lavanderie industriali	100
	477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100
	522130	Gestione di stazioni per autobus	100
	931992	Attività delle guide alpine	200
	743000	Traduzione e interpretariato	100
	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50
	910100	Attività di biblioteche ed archivi	200
	910200	Attività di musei	200
	910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
	910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
	205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100
<b>ART.1</b>	<b>RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI</b>		
<b>ART.6</b>	<b>PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO</b>		

Art. 11	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 <sup>1</sup> : NON COMPRESI I PREMI E CONTRIBUTI INAIL		
<b>ALLEGATO 2</b>	Codice ATECO	Descrizione	%
	47.19.10	Grandi magazzini	200%
	47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
	47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
	47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
	47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
	47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
	47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
	47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
	47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
	47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
	47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
	47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
	47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
	47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
	47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
	47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
	47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
	47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
	47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%	
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%	
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%	
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%	

<sup>1</sup> Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) dovuti **per novembre** il 16 dicembre. Si attendono chiarimenti dall'INPS.

	47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
	47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
	47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
	47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
	47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
	47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
	47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
	47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
	47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
	47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
	47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
	47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
	47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
	47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
	47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
	47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
<b>ART.2</b>	<b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020</b>		
<b>ART.4</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA</b>		
<b>ART.5</b>	<b>MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI</b>		
<b>ART.6</b>	<b>PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO</b>		
<b>ART.7</b>	<b>SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA DI NOVEMBRE</b>		
<b>ART. 11</b>	<b>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020<sup>2</sup> - NON COMPRESI I PREMI E CONTRIBUTI INAIL (aziende con sede operativa in Zona Rossa)</b>		

<sup>2</sup> Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) **dovuti per novembre** il 16 dicembre.

## DECRETO RISTORI BIS - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Nella seguente scheda si analizzano le misure a sostegno delle imprese disciplinate nel titolo I del decreto Ristori bis, la cui entrata in vigore è avvenuta nello stesso giorno della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale: il 9 novembre 2020.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA			
<b>RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI art. 1</b>	Allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari, il primo comma dell'art.1 <b>sostituisce</b> <a href="#">l'allegato 1</a> a cui il contributo a fondo perduto del decreto ristori veniva rivolto. Il decreto ristori bis aggiunge i seguenti codici con le rispettive percentuali:		
	Codice ATECO	DESCRIZIONE	%
	522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri N.C.A.	100
	493909	Altre attività di trasporto terrestri di passeggeri n.c.a.	100
	503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
	619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
	742011	Attività di fotoreporter	100
	742019	Altre attività di riprese fotografiche	100
	855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
	855201	Corsi di danza	100
	920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
	960110	Attività delle lavanderie industriali	100
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100	

522130	Gestione di stazioni per autobus	100
931992	Attività delle guide alpine	200
743000	Traduzione e interpretariato	100
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50
910100	Attività di biblioteche ed archivi	200
910200	Attività di musei	200
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100

Il comma 2 dello stesso articolo si rivolge invece agli operatori dei settori economici individuati nella tabella sottostante con **domicilio fiscale o sede operativa** nelle aree del territorio nazionale cc.dd. **zone rosse e arancioni**<sup>3</sup>.

**Per tali attività il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota prevista per chi ha la sede operativa o il domicilio fiscale nelle zone gialle.**

<sup>3</sup> individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto



Codice ATECO	DESCRIZIONE	% ZONE ROSSE E ARANCONI
<b>561030</b>	<b>gelaterie e pasticcerie</b>	200
<b>561041</b>	<b>gelaterie e pasticcerie ambulanti</b>	200
<b>563000</b>	<b>bar e altri esercizi simili senza cucina</b>	200
<b>551000</b>	<b>Alberghi</b>	200

Il decreto ristori bis prevede anche il riconoscimento di un contributo per:

- ◆ gli **operatori la cui sede operativa sia all'interno dei centri commerciali**
- ◆ gli **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,**

interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

Tale contributo verrà riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 280 milioni di euro e verrà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di un'apposita istanza le cui modalità saranno successivamente disciplinate con un apposito provvedimento.

Per tali soggetti l'entità dell'indennizzo è pari:

- ◆ **al 30%** del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristoro se **l'attività prevalente rientra nell'allegato 1;**
- ◆ **al 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda che verrà trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 del decreto Rilancio<sup>4</sup> se **l'attività prevalente non rientra** nella Tabella sopra riportata.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto rimandiamo alla nostra scheda della circolare del 30 ottobre 2020.

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE**

Introdotta un contributo per gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19". In particolare, è riconosciuto **un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:**

<sup>4</sup> DL n. 34/2020

**NUOVE MISURE  
RESTRITTIVE DEL  
D.P.C.M. DEL 3  
NOVEMBRE 2020**

art.2

- ◆ hanno la partita IVA attiva,
- ◆ svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nella tabella che segue
- ◆ hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, individuate come **zone rosse**<sup>5</sup>.

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
<b>47.59.60</b>	<b>Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti</b>	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%

<sup>5</sup> con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

**Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai **soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020**. Per tali soggetti l'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale del **200%** agli importi minimi previsti e pari a:


- ◆ **1.000 euro per le persone fisiche**
- ◆ **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**



	<p>Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019            8.000€</p> <p>Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020            0€ (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)</p> <p>Differenza di fatturato 8.000 €</p> <p>Contributo decreto Ristori (8.000 x 20% x 200%) = 3.200 €</p> <p>L'importo del contributo <b>non può essere superiore a euro 150.000,00.</b></p>
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA art.4</b></p>	<p>Alle imprese operanti nei settori riportati <a href="#">nell'Allegato 2</a> al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>79.1,</b></li> <li>◆ <b>79.11</b></li> <li>◆ <b>79.12</b></li> </ul> <p><b>che hanno la sede operativa nelle</b> aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate come <b>zone rosse<sup>6</sup></b>, spetta il <b>credito d'imposta per i canoni di locazione</b> degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda<sup>7</sup>, con riferimento a ciascuno dei mesi di: <b>ottobre, novembre e dicembre 2020.</b></p>
<p><b>MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI art.5</b></p>	<p><i>Il Decreto <b>cancella la seconda rata dell'IMU, dovuta entro il 16 dicembre 2020</b>, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati <a href="#">nell'Allegato 2</a>, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).</i></p> <p><i>Per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che il proprietario dell'immobile sia gestore dell'attività che in esso viene esercitata.</i></p> <p>Restano ferme le disposizioni del <b>decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020)</b> e del <b>decreto Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020)</b> in materia di cancellazione</p>

<sup>6</sup> con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

<sup>7</sup> di cui all'articolo 8 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137

	della seconda rata IMU per l'approfondimento delle quali si rinvia alla nostra circolare del 30 ottobre 2020.
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO</b> art. 6</p>	<p>Il decreto Ristori bis <b>precisa che la proroga al 30 aprile 2021</b> del termine entro cui versare la <b>seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP</b> relative al periodo d'imposta 2020<sup>8</sup>, <b>nei confronti dei soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;</i></li> <li>◆ <i>operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al presente decreto,</i></li> <li>◆ <i>aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), oppure sono esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione),</i></li> </ul> <p><b>si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi</b> di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto al primo semestre 2019.</p> <p> Il requisito del calo del 33% del fatturato per poter beneficiare della proroga del versamento del saldo è richiesto quindi solo ai contribuenti delle <b>zone gialle</b>.</p> <p><i>La normativa specifica che non verrà rimborsato quanto è stato già versato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA DI NOVEMBRE</b> art. 7</p>	<p>Il Decreto prevede la <b>sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di novembre</b> relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>alle ritenute alla fonte<sup>9</sup>, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</i></li> <li>◆ <i>all'IVA.</i></li> </ul> <p><b>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione</b></p>

<sup>8</sup> già prevista dall'art. 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)

<sup>9</sup> Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973. 29

fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione opera per i soggetti:

- ◆ **che esercitano le attività economiche sospese** ai sensi dell'articolo 1 del **DPCM del 3 novembre 2020**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**;
- ◆ **per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone arancioni e rosse**),
- ◆ che operano nei settori economici individuati **nell'Allegato 2**,
- ◆ che esercitano **l'attività alberghiera**, l'attività di **agenzia di viaggio** o quella di **tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone **rosse**.

#### DECRETO RISTORI BIS MISURE PER IL LAVORO E LE FAMIGLIE

##### SOSPENSIONE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN AZIENDE DEI SETTORI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE E SITUATE NELLE ZONE ROSSE art. 11

Si applica la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020<sup>10</sup>:

1. ai datori di lavoro privati appartenenti ai **settori individuati nell'Allegato 1 al decreto 149/2020**;
2. ai datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**Zone Rosse**), individuate con le ordinanze del Ministro della salute e appartenenti ai settori individuati **nell'Allegato 2 al DL 149/2020**.

<sup>10</sup> Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) **dovuti per novembre** il 16 dicembre.

	<p>Non sono compresi nella sospensione i premi e i contributi per l'assicurazione obbligatoria INAIL <sup>11</sup>.</p> <p>Come per il decreto Ristori 1, la ripresa dei versamenti è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in <b>un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021</b> oppure</li> <li>◆ mediante rateizzazione fino a un massimo di <b>quattro rate mensili</b> di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</li> </ul> <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>L'agevolazione, per la quale è previsto un onere di 206 milioni di euro, si applica nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p><b>MODIFICHE IN TEMA DI CASSA INTEGRAZIONE, ASO, CIGD Art. 12</b></p>	<p>La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID-19, recentemente ampliata dal decreto Ristori, viene ulteriormente specificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ricompresi i lavoratori in forza all'azienda alla data del 9 novembre</b> (entrata in vigore del decreto)</li> <li>◆ viene <b>prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande</b> di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate quindi le scadenze <b>collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020</b>.</li> </ul> <p>Vale la pena ricordare che il decreto Ristori (n. 137 del 28.10.2020) ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Cassa integrazione ordinaria,</li> <li>◆ Assegno ordinario e</li> <li>◆ Cassa integrazione in deroga di lavoro</li> </ul> <p>con causale COVID-19, con cui si prolungano i periodi già accordati sin da marzo 2020 con il decreto Cura Italia e Rilancio per le</p>

<sup>11</sup> diversamente da quanto previsto dal Ristori 1.



sospensioni o riduzioni di attività legate all'emergenza epidemiologica.<sup>12</sup>

Le nuove 6 settimane (periodo massimo) devono essere collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Come già successo con il Decreto agosto, se per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati **periodi residui sulla base della normativa precedente ma collocati dopo il 15 novembre 2020, saranno conteggiati nel nuovo periodo** di 6 settimane, con conseguente riduzione del periodo totale usufruibile.

Ora, il decreto-legge Ristori-bis **allarga a platea dei lavoratori** destinatari dei trattamenti d'integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza alla data del 9 novembre, data della entrata in vigore del decreto. In precedenza, la cassa integrazione prevista dal Decreto Agosto interessava gli assunti fino al 13 luglio 2020.

Inoltre, il nuovo decreto prevede la **proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti** collegati all'emergenza Covid-19 (decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, n. 18) e **per la trasmissione dei dati** utili al pagamento, **termini collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.**

In sintesi:

CASSA INTEGRAZIONE DOPO DL RISTORI E RISTORI-BIS		
AMMORTIZZATORI	MISURA	PER CHI
CIG	6 settimane	Lavoratori in forza al
ASO	da utilizzare dal	9 .11.2020
CIGD	16.11.2020 al 31.1.2021	
Le domande di periodi precedenti, in scadenza tra il 1 e il 30 settembre sono prorogate al 15 novembre 2020		

<sup>12</sup> Non è chiaro se non aver utilizzato tutte le settimane di integrazioni salariali disponibili con i precedenti decreti sia causa di esclusione dall'utilizzo di questi ulteriori periodi.

**CONGEDO  
STRAORDINARIO PER I  
GENITORI IN CASO DI  
SOSPENSIONE DELLA  
DIDATTICA IN  
PRESENZA DELLE  
SCUOLE SECONDARIE  
DI PRIMO GRADO**

Art. 13

E' prevista nelle aree Rosse del territorio nazionale, (scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) individuate con ordinanze del Ministro della salute, in cui sia stata sospesa l'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, la **possibilità per uno dei genitori** di alunni di queste classi, se lavoratori dipendenti, di fruire di **congedi lavorativi per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica** in presenza<sup>13</sup>, sempre che non sia possibile la modalità di lavoro agile.

Per i periodi di congedo è riconosciuta, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa<sup>14</sup>.

I suddetti periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.

Sono ricompresi nel beneficio anche **i genitori di ragazzi con disabilità grave** (ex legge 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata ugualmente disposta la chiusura.


L'Inps è incaricata del monitoraggio delle domande che saranno accettate fino al raggiungimento del limite di spesa pari a 52,1 milioni di euro.

**AGEVOLAZIONI PER I GENITORI NELLE ZONE IN CUI SIA SOSPESA LA  
DIDATTICA IN PRESENZA (Zone Rosse)**


MISURA	DESTINATARI	NOTE
Congedo indennizzato	Genitori lavoratori dipendenti con figli scuola media o disabili	Al 50% della retribuzione; con contribuzione figurativa
Bonus baby-sitter	Genitori lavoratori autonomi con figli scuola media o disabili	pari a 1000 euro; tramite Libretto famiglia INPS

<sup>13</sup> Ad oggi si tratta del periodo dal 9 novembre al 3 dicembre 2020

<sup>14</sup> calcolata secondo quanto previsto dall'art 23 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

	<p>ESCLUSIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lavoratori in smart working</li> <li>◆ con altri sostegni al reddito</li> <li>◆ con altro genitore disoccupato o non lavoratore</li> </ul>
<p><b>BONUS BABY SITTER</b> Art. 14</p>	<p>Nelle Regioni Rosse i genitori di figli frequentanti scuole secondarie di primo grado di cui sia stata disposta la chiusura</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. iscritti alla Gestione separata o,</li> <li>2. iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,</li> </ol> <p>e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto al bonus baby-sitter per un massimo di mille euro da utilizzare nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (9 novembre - 3 dicembre 2020° norma dell'ultimo DPCM).</p> <p>Il bonus baby-sitter è utilizzabile anche per i figli con disabilità in situazione di gravità (legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Il bonus può essere richiesto da entrambi i genitori, anche affidatari, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o</li> <li>◆ altro genitore disoccupato o</li> <li>◆ non lavoratore.</li> </ul> <p> Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari<sup>15</sup>. La fruizione del bonus baby-sitter è anche incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>Come in precedenza viene erogato dall'INPS attraverso il Libretto famiglia, sulla piattaforma INPS, <b>cui sia il beneficiario che il lavoratore</b></p>


<sup>15</sup> Questo aspetto e l'incompatibilità con lo smart working, differenziano questa misura dalla precedente, garantita dai decreti Cura Italia e Rilancio.

	<p><b>incaricato devono registrarsi (con SPID, CIE o CNS) per ottenere l'accredito dell'importo. Le modalità di richiesta e gestione saranno illustrate in una circolare INPS.</b></p>
<p><b>FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</b> Art. 15</p>	<p>Il <a href="#">Decreto Ristori bis</a> con l'art. 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo apposito per il sostegno degli enti del Terzo Settore con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Il fondo provvederà a garantire interventi in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,</li> <li>◆ associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,</li> <li>◆ organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.</li> </ul> <p>Le disponibilità verranno ripartite secondo criteri da stabilirsi con un <b>prossimo decreto del Ministro del lavoro</b>, di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.</p> <p> Il contributo <b>NON è cumulabile</b> con quanto previsto dagli artt.1 e 3 dello stesso Decreto, ossia con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</li> <li>◆ il Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.</li> </ul>
<p><b>MODIFICA DECRETO LEGISLATIVO N. 81/E</b></p>	<p>Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,</p>

<p><b>2008:</b> <b>NUOVE TABELLE ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA RISCHIO BIOLOGICO</b> art. 17</p>	<p>relativi alle misure di contenimento del rischio biologico, contenuti nel <a href="#">Testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro</a> sono sostituiti dai seguenti<sup>16</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO</li> <li>◆ ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI</li> </ul> <p>Le misure previste devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.</p>
<p><b>AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE PER LINOSA E LAMPEDUSA</b> art 18</p>	<p>L'articolo modifica il primo comma dell'art 42 bis del n. 104/2020 per cui è stabilito che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Lampedusa e</b></li> <li>◆ <b>Linosa,</b></li> </ul> <p><b>i versamenti dei tributi nonché dei contributi INPS e INAIL in scadenza entro il 21 dicembre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono ridotti nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e sono effettuati</b> senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 21.12.2020.</p> <p>Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>La riduzione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti (UE) in tema aiuti "de minimis". I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate nelle modalità che saranno stabiliti da un provvedimento direttoriale, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.</p>
<p><b>FINANZIAMENTO FONDI BILATERALI PER ASSEGNO ORDINARIO COVID-19</b></p>	<p>I Fondi di solidarietà bilaterali sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 104/ 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,</p>

<sup>16</sup> [Qui l'articolo 17 con le tabelle aggiornate complete](#)

art. 20	anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.																														
<b>ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA</b> art. 21	<p><b>L'art. 21, riconosce ai soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO sotto riportati (<a href="#">Allegato 3</a>), l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, già previsto per il periodo di novembre 2020, anche per il periodo dicembre 2020. Si tratta in particolare delle attività riportate nella tabella che segue</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CODICE ATECO</th> <th style="text-align: center;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.xx.xx</td> <td>Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.xx.xx</td> <td>Silvicoltura e utilizzo di aree forestali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.xx.xx</td> <td>Pesca e acquacoltura</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.02.10</td> <td>Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.02.20</td> <td>Produzione di vino spumante e altri vini speciali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.05.00</td> <td>Produzione di birra</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">46.21.22</td> <td>Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">46.22.00</td> <td>Commercio all'ingrosso di fiori e piante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">47.76.10</td> <td>Commercio al dettaglio di fiori e piante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">47.89.01</td> <td>Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55.20.52</td> <td>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">56.10.12</td> <td>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">81.30.00</td> <td>Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">82.99.30</td> <td>Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sono interessati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i datori di lavoro (scadenza 16 gennaio 2021) e</li> <li>◆ imprenditori agricoli e coltivatori diretti e mezzadri e coloni (importo IVS pari a 1 /12 della contribuzione annuale con scadenza 16 dicembre)</li> </ul>	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	03.xx.xx	Pesca e acquacoltura	11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali	11.05.00	Produzione di birra	46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina	46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante	47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole	82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
	CODICE ATECO	DESCRIZIONE																													
	01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi																													
	02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali																													
	03.xx.xx	Pesca e acquacoltura																													
	11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.																													
	11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali																													
	11.05.00	Produzione di birra																													
	46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina																													
	46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante																													
	47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante																													
	47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti																													
	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole																													
	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole																													
	81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole																													
	82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche																													

	<p>L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p> L'articolo prevede anche all'abrogazione dell'art. 7 del DL 137/2020 Ristori 1, che istituiva un fondo straordinario pari a 100 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le stesse filiere: agricole, della pesca e acquacoltura.</p>
<p><b>INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI</b> art. 28</p>	<p>L'articolo 28 del DL n. 149/2020 contiene <b>una precisazione in merito all'erogazione dell'indennità di 800 euro</b>, prevista a favore dei collaboratori sportivi di cui all'articolo 17 del DL n. 137/2020 (Ristori).</p> <p>Viene precisato, ai fini dei requisiti necessari, che si considerano <b>cessati</b> a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i <b>rapporti di collaborazione scaduti</b> alla data del <b>31 ottobre 2020</b> e <b>non rinnovati</b>.</p>

Giuseppe Iannibelli